COMUNE DI MONTERENZIO (PROVINCIA DI BOLOGNA)

Adunanza ordinaria di 1º convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 25

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2013

L'anno **DUEMILATREDICI**, addì **DUE** del mese di **MAGGIO** alle ore **21:00** nella Casa Comunale.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi consegnati a domicilio, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

1. VENTURI GIUSEPPE	SI
2. NALDI GIORGIO	SI
3. GENTILINI FABRIZIO	SI
4. SCOTTO MASSIMILIANO	SI
5. LUISI ARMANDO	SI
6. CORVINELLI MARIA TERESA	SI
7. ROFRANO GIUSEPPE	SI
8. TRENTINI TIZIANO	SI
9. TAMANTI GIUSEPPE	SI
10. BARTALUCCI ALESSIO	SI
11. SCIBETTA MICHELE	SI
12. CUPPINI SILVIA	SI
13. COCCHI GIULIANO	SI
14. FERRETTI GIAMPAOLO	SI
15. LANDUZZI CINZIA	SI
16. SPADONI PIERDANTE	SI

Assenti giustificati i consiglieri: Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA GIUSEPPINA CRISCI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GIUSEPPE VENTURI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: FERRETTI GIAMPAOLO, CORVINELLI MARIA TERESA, LUISI ARMANDO.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2013

Il Consiglio su proposta del Sindaco decide all'unanimità di discutere le proposte numero 5 e 6 congiuntamente per poi procedere a votazione separata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti

il consigliere **Cuppini** che si dichiara contraria al regime e al tetto delle aliquote considerate troppo elevate: 1° casa 5,50 per mille,alta anche il 10,60 per mille anche la seconda casa, ma soprattutto le imprese.

il consigliere **Cocchi** che dichiara che parificare le attività produttive alle seconde case significa incorrere in un serio errore di impostazione ed invero evidenzia che la seconda casa corrisponde ad un patrimonio ad una sorta di tesorizzazione statica, mentre costituire un'impresa importa la creazione di posti di lavoro e il mantenimento del sistema produttivo già così fortemente colpito dalla crisi economica e dalle politiche centrali recessive:

il **Sindaco** condivide la prospettazione enunciata dai signori consiglieri che lo hanno preceduto nell'intervento e nei limiti della sostenibilità del bilancio dichiara che il tema sarà oggetto di sicuro approfondimento onde riuscire a differenziare le aliquote nei confronti delle attività commerciali.

il **Vice Sindaco Naldi** che dichiara che se il bilancio potesse sostenere questo taglio sarebbe un bel segnale per la ripresa produttiva

Visti

il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Dato atto

che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Evidenziato

che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 02/05/2013

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Atteso

che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Considerato

che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIOUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione fino allo 0,1 per cento.

Considerato

che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

che è intendimento di questa Amministrazione confermare la detrazione di €. 200,00 (duecento,00) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

che l'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi

pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che recita: "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.";

che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applica anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolata per intero in virtù della assimilazione al diritto di abitazione. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.";

Dato atto

che il regolamento prevede che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che recita: "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

che il regolamento prevede l'applicazione dell'aliquota determinata per l'abitazione principale anche relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze annesse) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale e ai parenti fino al 2° grado in linea retta, che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che i concessionari siano titolari della nuda proprietà dell' immobile in oggetto e nei limiti percentuali in cui tale diritto vi incide;

che il territorio comunale di MONTERENZIO è ricompreso nelle zone montane svantaggiate di cui all'art. 15 della L. 984/1977 e pertanto i soggetti passivi possessori di aree agricole sono esentati dall'applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 504/1992;

Preso atto

che l'oggetto del presente provvedimento è stato discusso nella Commissione Consiliare "Affari Generali – Bilancio – Sviluppo Economico – Attività Produttive" nella seduta del 22.04.2013;

Ritenuto pertanto opportuno determinare le aliquote dell'imposta municipale propria (cd IMU);

```
Visti il D.Lgs. 504/1992 s.m.i.; il D.Lgs. 446/1997 s.m.i.; il D.Lgs. 267/2000; la Legge 42/2009; il D.Lgs. 23/2011; il D.L. 201/2011; la L. 214/2011 s.m.i.;
```

Acquisiti

i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell'Area "Economico – Finanziaria" sia in ordine alla regolarità tecnica sia in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 16 presenti, il voto favorevole di n. 11 consiglieri, n. 5 voti contrari (Cuppini, Cocchi, Ferretti, Landuzzi e Spadoni del gruppo "Centrosinistra per Monterenzio" e nessun astenuto, espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

ALIQUOTA ORDINARIA 1,06 (UNO/06) PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,55 (ZERO/55) PER CENTO

- 3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, <u>si detraggono</u>, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 (duecento,00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 02/05/2013

destinazione medesima si verifica;

- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata, con le modalità stabilite nel regolamento per l'applicazione dell'IMU, di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base, stabilita con il presente atto pari ad € 200,00 (duecento,00);
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
- 5) di dare atto che l'aliquota determinata per l'abitazione principale viene applicata anche:
 - a) relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze annesse) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale.
 - b) relativamente all'abitazione (e alle relative pertinenze annesse) concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 2° grado che la utilizzino come abitazione principale a condizione che i concessionari siano titolari della nuda proprietà. L'aliquota agevolata è applicabile solo alla quota d'immobile oggetto della nuda proprietà e nei limiti percentuali in cui tale diritto vi incide
 - c) all'unità immobiliare, con le relative pertinenze annesse assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to Giuseppe Venturi	F.to Dott.ssa Giuseppina Crisci
**************************************	**************************************
	ATTESTA
<u> </u>	pubblicata nel sito informatico di questo comune sensi dell'art. 32, comma 1, della L.18/6/2009, n. 69, per 013 al 23 maggio 2013
Lì, 08 maggio 2013	Il Segretario Comunale
	F.to Dott.ssa Giuseppina Crisci
***********	********************
CERTIFI	ICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta es (art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo	ecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione o 267/2000);
 La presente deliberazione è stata dichiar Decreto Legislativo 267/2000; 	rata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4
Monterenzio, lì 02/05/2013	Il Segretario Comunale
	F.to Dott.ssa Giuseppina Crisci
**********	****************



COMUNE DI MONTERENZIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992

E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area Economico Finanziaria

Proposta numero 25 del 26/04/2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2013

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA

X favorevole	Monterenzio, 26/04/2013	non favorevole
Osservazioni:		
IL/LA R	ESPONSABILE	
F.to V	ANTI MARA	

PARERE DI REGOL	ARITA' CONTABILE ESPR	ESSO DAL RAGIONIERE ECONOMO
X favorevole	Monterenzio, 26/04/2013	non favorevole
Osservazioni:		

IL RAGIONIERE ECONOMO F.to VANTI MARA